



COMUNE DI ASSEMINI

Città Metropolitana di Cagliari

**Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**
(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)

Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 24/03/2021
Modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 20/05/2022

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Autorizzazioni e Concessioni	3
Articolo 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni	3
Articolo 4 - Piano generale degli impianti – criteri generali.....	4
Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo.....	4
Articolo 6 - Istruttoria	5
Articolo 7 - Rilascio della concessione o autorizzazione	5
Articolo 8 - Principali obblighi del concessionario	6
Articolo 9 - Revoca, Modifica, Rinuncia.	6
Articolo 10 - Decadenza automatica	7
Articolo 11 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	7
Articolo 12 - Subentro.....	7
Articolo 13 - Rinnovo.....	8
Articolo 14 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni	8
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE	8
Articolo 15 - Oggetto del canone	8
Articolo 16 - Ambito di applicazione del canone	8
Articolo 17 - Soggetto attivo e Soggetti passivi.....	9
Articolo 18 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone	10
Articolo 19 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie	10
Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa	10
Articolo 20-bis - Passi Carrabili.....	11
Articolo 21 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona	12
Articolo 22 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità	12
Articolo 23 - Riduzioni	12
Articolo 24 - Esenzioni.....	13
Articolo 24 bis – Esenzioni anno 2022.....	13
Articolo 25 - Termini per il versamento del canone	14
Articolo 26 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	14
Articolo 27 - Maggiorazioni ed indennità.....	15
Articolo 28 - Rateazioni	15
Articolo 29 - Rimborsi	15
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI	16
Articolo 30 - Gestione del servizio	16
Articolo 31 - Esenzioni dal canone	16
DISCIPLINA TRANSITORIA E VIGILANZA	16
Articolo 32 - Norme transitorie	16
Articolo 33 - Vigilanza.....	17
Articolo 34 - Trattamento dei dati personali	17
Articolo 35 - Entrata in vigore	17
ALLEGATO A.....	18
ALLEGATO B.....	19

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari (imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni) nel territorio del Comune di Assemini.

Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nel "Regolamento comunale per la concessione di passi carrabili" approvato D.C.C. N. 18 del 15/07/2016.

Articolo 2 - Autorizzazioni e Concessioni

Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi.

Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.

In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

Le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti e visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune se diffuse mediante:

- veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
- altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
- tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

Articolo 3 - Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni e autorizzazioni

L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.

Le istanze sono presentate a titolo esemplificativo:

- 1) allo sportello SUAPE per tutte le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio, permanente o temporaneo, per l'installazione di impianti pubblicitari;
- 2) servizio manutentivo per occupazione suolo pubblico per tagli stradali;
- 3) servizio edilizia privata per occupazione suolo pubblico per passo carrabile;
- 4) servizio polizia locale occupazioni temporanee per lavori edili e altre fattispecie;

5) servizio tributi messaggi pubblicitari.

L'Ente informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni nel proprio sito istituzionale e per ciascun procedimento indica gli uffici ai quali andranno presentate le istanze anche qualora subiscano variazioni rispetto a quanto riportato nel periodo precedente.

Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.

L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.

In caso di affidamento ad un soggetto gestore esterno tutte le attività su indicate possono essere delegate.

Articolo 4 - Piano generale degli impianti – criteri generali

Per la predisposizione ed approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari si definiscono i seguenti criteri generali:

- suddivisione del territorio in zone omogenee;
- individuazione tipologie di impianto per dimensioni - forma e colore;
- caratteristiche strutturali e materiche;
- divieti – vincoli culturali.

Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari in formato cartaceo sono individuati in maniera esclusiva le seguenti tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili:

- a) n. 24 spazi in pannelli 100 x 70 posizionati come indicato nell'allegato "A"
- b) n. 60 spazi in pannelli 200 x 100 posizionati come indicato nell'allegato "A", dedicati a spazi elettorali che in assenza di elezioni potranno essere utilizzati per diffusione di messaggi pubblicitari .

Sono fatte salve le ulteriori posizioni che verranno individuate per l'installazione dei mezzi pubblicitari, e gli ulteriori impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie nel Piano generale degli impianti.

Articolo 5 - Avvio del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo diretto al rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici o installazione di un mezzo pubblicitario, o esposizione pubblicitaria, inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAPE del Comune o ad altro ufficio per ciascun procedimento come indicato sul sito web del Comune. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve essere redatta sui modelli predisposti dall'ente.

Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle

dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Articolo 6 - Istruttoria

L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione indicata nella modulistica del Comune, il responsabile di servizio, o del procedimento, formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento, fissato in gg. 30 decorrenti dal giorno successivo alla protocollazione della domanda, fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 7 - Rilascio della concessione o autorizzazione

Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

1. pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
2. pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
3. rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
4. versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
5. pagamento del canone dovuto

Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni al patrimonio pubblico.

L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche.

Per le manomissioni di strade comunali e delle relative pertinenze d'esercizio stradale, l'importo della cauzione è commisurata all'entità del lavoro da eseguire.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere corredata dal computo metrico esecutivo dei lavori previsti, redatto con le voci di elenco prezzi di cui all'ultimo elenco prezzi approvato dalla Regione Sardegna.

La cauzione richiesta sarà pari all'importo dei lavori da eseguirsi.

La cauzione potrà essere svincolata, a seguito di apposito verbale del servizio Manutenzioni, e comunque entro e

non oltre tre mesi dalla comunicazione di fine lavori, previa verifica della regolare esecuzione dei lavori stessi a regola d'arte, come da computo approvato.

La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone.

La cauzione è versata all'ente con una delle modalità indicate nel sito web del Comune, può essere sostituita da una fidejussione assicurativa o bancaria e non può mai essere versata in contanti, o assegno, ad un dipendente dell'Ente.

Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8 - Principali obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.

E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.

Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 9 - Revoca, Modifica, Rinuncia.

L'amministrazione può modificare, sospendere, non rinnovare, non prorogare, revocare, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, sospensione o modifica, è dovuto il

rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.

Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.

Non sono mai rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Non è mai rimborsabile il canone temporaneo o annuale per interruzione e o rinuncia in corso da parte del titolare/concessionario.

Articolo 10 - Decadenza automatica

Si verifica la decadenza dalla concessione o autorizzazione nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone nei termini di 30 giorni dal sollecito di pagamento.
- violazione da parte del concessionario/titolare delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo.
- violazione di norme di legge o regolamentari in materia.
- l'uso improprio o diverso da quello previsto nella concessione o autorizzazione.

In caso di decadenza l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 11 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 12 - Subentro

Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.

Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

Ove il subentrante non provveda all'invio della comunicazione nel termine di cui sopra l'occupazione è considerata abusiva.

Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 13 - Rinnovo

I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.

La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune con le modalità d indicate dall'Ente. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.

Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.

Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 14 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.

L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 15 - Oggetto del canone

Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 16 - Ambito di applicazione del canone

Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art. 1158 cod. civ.).

Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow- windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 17 - Soggetto attivo e Soggetti passivi

Il soggetto attivo del canone è il Comune di Assemini.

Il Comune di Assemini ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Nel caso di gestione in concessione tutte le attività fissate dalla legge in capo al funzionario responsabile del canone spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Nel caso di gestione in concessione il Comune vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, rilasciata ai sensi delle disposizioni di legge o previste nel presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione, anche abusiva, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari, in via principale, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, rilasciata ai sensi delle disposizioni di legge o previste nel presente regolamento, ovvero, in mancanza, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base

al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

Articolo 18 - Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- classificazione in zone del territorio comunale come appresso indicato.
- superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
- superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

Il territorio del Comune di Assemini è suddiviso in due zone in cui ricadono le strade ed aree pubbliche:

- 1) zona di primaria importanza: via Cagliari – via Carmine – via Sardegna – via 2 Agosto – via S. Cristoforo – via Trieste – Corso America – Corso Asia – Corso Europa – Corso Africa;
- 2) zone di secondaria importanza: tutte le altre.

Articolo 19 - Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

- sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a dieci anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
- Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione superiori a 90 giorni sono considerate annuali.
- le diffusioni pubblicitarie per le quali è stata comunicata una durata inferiore ai 90 giorni sono considerate temporanee

Articolo 20 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate. Per il mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;

Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;

Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale.

La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari. Le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica a tariffa giornaliera.

Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

Articolo 20-bis - Passi Carrabili

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune.

Articolo 21 - Modalità di determinazione del canone in base alla zona

Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è classificato in 1 zona, sulla base di quanto indicato nell'allegato A).

Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B).

Alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 22 - Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alle zone di cui agli allegati A e B), tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DI MEZZI PUBBLICITARI	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI
mezzo pubbl. opaco =< 1 mq	suolo generico
mezzo pubbl. opaco >1 e =< 5,5 mq	tende
mezzo pubbl. opaco > 5,5 e =< 8,5 mq	sopra/sottosuolo
mezzo pubbl. opaco > 8,5 mq	passi carrabili
mezzo pubbl. luminoso =< 1 mq	dehor - sedie e tavoli
mezzo pubbl. luminoso >1 e =< 5,5 mq	attività edile
mezzo pubbl. luminoso > 5,5 e =< 8,5 mq	banchi ambulanti
mezzo pubbl. lum. > 8,5 mq	spettacoli viaggianti
pannello lum. =< 1 mq	manifestazioni
pannello lum. > 1 mq	fiere
distribuzione volantini	cavi e condutture servizi pubblica utilità
striscioni – palloni	
affissione manifesti	

Articolo 23 - Riduzioni

Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

1. Per le diffusioni pubblicitarie ed occupazioni di suolo pubblico effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
2. Per le diffusioni pubblicitarie ed occupazioni di suolo pubblico relative a manifestazioni politiche, sindacali e

di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;

3. Per le diffusioni pubblicitarie ed occupazioni di suolo pubblico relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
4. Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
5. Per le occupazioni di spazi sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%;
7. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
8. Per i "divieti di sosta" istituiti a seguito di espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili, ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per la concessione di passi carrabili", approvato con D.C.C. n. 18 del 15.7.2016, il canone è determinato con tariffa standard, ridotta del 50%.
9. Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili e non si applicano in caso di occupazione e di pubblicità abusive.

Articolo 24 - Esenzioni

Sono esenti dal canone oltre a quanto indicato al comma 833 della legge 160/2019:

- le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;

Articolo 24 bis – Esenzioni anno 2022

- Al fine di promuovere interventi a supporto del tessuto economico locale e proseguire negli interventi a favore delle attività preordinate a concorrere al rilancio dell'economia, danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID -19, le imprese di pubblico esercizio, di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, ed i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati limitatamente all'anno 2022 dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
- L'esenzione di cui al punto precedente si applica anche alle concessioni o autorizzazioni rilasciate nell'anno 2022

Articolo 25 - Termini per il versamento del canone

Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il **30 aprile di ogni anno**.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30 aprile di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

Articolo 26 - Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, pari al canone dovuto (se fosse stata autorizzata) aumentato del 50%;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.

In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo.

Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di

regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:

- a) al pagamento dell'indennità;
- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

Articolo 27 - Maggiorazioni ed indennità

L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

L'omesso pagamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni.

Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

Articolo 28 - Rateazioni

Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Per somme di importo pari o superiore a euro 5.000,00 deve essere presentata idonea garanzia fideiussoria .

Articolo 29 - Rimborsi

Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del

ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

Non si procede al rimborso per somme pari o inferiori a € 12,00

DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 30 - Gestione del servizio

Il Comune di Assemini cessa il servizio delle pubbliche affissioni alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione dimessaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

Fino alla data del 30 novembre 2021 si applica alle pubbliche affissioni la tariffa giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.

Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di rilevanza economica è pari a 5 giorni.

Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

Articolo 31 - Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

DISCIPLINA TRANSITORIA E VIGILANZA

Articolo 32 - Norme transitorie

Restano in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite all'occupazione di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.

Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.

Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro

il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 33 - Vigilanza

La Polizia Locale in virtù di una generale competenza in materia di occupazione di aree pubbliche e messaggi pubblicitari esercita il controllo per il rispetto da parte dei cittadini/imprese delle norme previste nel regolamento.

Articolo 34 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Articolo 35 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Le norme contenute in altri regolamenti relativamente in contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento si intendono abrogate.

ALLEGATO A

ALLEGATO A - ELENCO SITI AFFISSIONI	
N.24 Spazi istituzionali pannelli 100x70	
N. 1 PANNELLO 200/100	
n. 1 spazio	Via Cagliari n. 18
n. 1 spazio	Via Cagliari n. 334
n. 1 spazio	Via Cagliari "Campo S.Lucia"
n. 1 spazio	Via Trieste "giardini pubblici"
n. 1 spazio	Via Gobetti, piazzale Oceania
n. 1 spazio	Corso Africa "giardini pubblici"
n. 1 spazio	Via Cipro n. 4
n. 1 spazio	Via Maiorana, "fronte Serv. Tecnologici"
n. 1 spazio	Corso Europa n.2
n. 1 spazio	Corso Europa, "parco Terre Cotte"
n. 1 spazio	Corso Europa, "parcheggi pubblici"
n. 1 spazio	Via Pio IX, parcheggio p.zza Conciliazione"
n. 1 spazio	Via 2 Agosto 1980, "palazzo Comunale"
n. 1 spazio	Palazzo Comunale "lato scale esterne"
n. 1 spazio	Via Carmine incrocio via Sardegna
n. 1 spazio	Via Carmine n. 116
n. 1 spazio	Via Carmine n. 170 "fronte chiesa"
n. 1 spazio	Via Carmine "fronte supermercato"
n. 1 spazio	Via Sicila n. 19
n. 1 spazio	Corso America n. 50
n. 1 spazio	Via Sardegna n. 3
n. 1 spazio	Via Sardegna incrocio via Sicilia
n. 1 spazio	Via Sardegna "fronte supermercato"
n. 1 spazio	Via Coghe n. 26
n. 1 spazio	Loc. Truncu Is Follas 200x100
N.60 Spazi istituzionali pannelli 200/100	
n. 5 spazi	via Leo
n. 7 spazi	via Risorgimento
n. 6 spazi	via Carmine, num. Spazi 6
n. 7 spazi	via Cagliari
n. 4 spazi	via Cagliari, "fronte campo Sportivo"
n. 7 spazi	via Cipro
n. 6 spazi	via 2 Agosto 1980
n. 7 spazi	via Romagna
n. 6 spazi	Loc. Truncu Is Follas
n. 5 spazi	corso Europa

ALLEGATO B

ZONA/CATEGORIA 1
Via Cagliari
Via Trieste
Via 2 Agosto 1980,
Via Carmine
Via San Cristoforo
Via Sardegna
Corso Africa
Corso Europa
Corso America
Corso Asia
ZONA/CATEGORIA 2
Tutte le Vie non ricomprese nella ZONA/CATEGORIA 1